

N. 9.433 di rep.

N. 4.927 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria  
di società quotata  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2012 (duemiladodici)

il giorno 19 (diciannove)

del mese di dicembre

alle ore 15,11 (quindici e undici)

in Milano, nella casa in via Filodrammatici n. 3.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Denegri Gustavo**, nato a Torino il 17 marzo 1937, domiciliato per la carica in Saluggia (VC), via Crescentino, della cui identità personale io notaio sono certo il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata

**"DiaScorin S.p.A."**,

con sede legale in Saluggia (VC), via Crescentino, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 55.863.257, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vercelli: 13144290155, iscritta al R.E.A. di Vercelli al n. 180729 (di seguito, anche: la "**Società**"),

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della società stessa qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto, avendo la medesima già trattato la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il Comparsente nella sua predetta veste a norma dell'articolo 10 dello statuto sociale, il quale anzitutto richiama, in quanto rilevanti, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori, qui riprodotte:

- l'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, è stato pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano Finanza & Mercati in data 10 novembre 2012. Non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né è stata presentata alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi di legge;

- il capitale sociale di € 55.863.257 interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in n 55.863.257 azioni ordinarie da nominali € 1 cadauna. La società possiede n. 1.550.000 azioni proprie; il diritto di voto di queste ultime è sospeso, fermo restando che saranno comunque computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo della presente riunione come disposto dall'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile;

- l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

*Per la parte ordinaria*

*(Omissis)*

*Per la parte straordinaria*

2. *Proposta di adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate: modifica degli articoli 11 e 18 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- oltre ad esso Comparsente, sono presenti:

-- per il Consiglio di Amministrazione gli Amministratori Carlo Rosa Amministratore Delegato e Direttore Generale, Antonio Boniolo, Vice-Presidente, Chen Menachem Evene, Michele Donogri, Enrico Amo, Gian Alberto Saporiti, Franco Moschetti, Giuseppe Alessandria, Ezio Garibaldi;

-- per il Collegio Sindacale i Sindaci Roberto Bracchetti (Presidente), Andrea Caretti e Bruno Marchina;

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

-- Finde SS (anche per tramite di IP S.r.l. e Finde S.p.A.), 24.593.454 azioni pari al 44,024%;

-- Rosa Carlo (anche per tramite di Sarago S.r.l.), 4.754.214 azioni pari al 8,510%;

-- Even Chen Menachem, 2.498.936 azioni pari al 4,473%;

-- Oppenheimerfunds Inc., 1.657.680 azioni pari al 2,967%;

-- Threadneedle Asset Management Holdings Ltd, 1.863.381 azioni pari al 3,336%;

-- Zadig Gestion (Luxembourg) SA, 1.638.000 azioni pari al 2,932%;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale dell'Assemblea;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.;

- è fatto invito a coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare la scheda di ingresso agli incaricati all'ingresso;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Società ha designato SPAFID S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; SPAFID S.p.A. ha comunicato di aver ricevuto n. 1 delega dall'azionista Carlo Fabris;

- lo svolgimento dei lavori è registrato al solo fine di facilitare la successiva verbalizzazione;

- come raccomandato dalla Consob, vengono ammessi in sala "ad audiendum" i rappresentanti della società di revisione e gli esponenti della stampa e del mondo finanziario ed econo-

mico. Gli stessi prendono posto nello spazio loro riservato in fondo alla sala;

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni funzionari e collaboratori della Società;

- è fatto invito a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Il Presidente, ancora:

- fatta riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, ha dato lettura di alcune norme di comportamento per lo svolgimento delle assemblee, secondo il testo qui riprodotto: *"Coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire. A richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la discussione. Verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione. Gli aventi diritto sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta. Le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica. Per regolare la discussione invito a contenere gli interventi in un ragionevole lasso di tempo che limiterei in circa 10 minuti. Ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte. La discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche. Il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti ed i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo ed il numero dei voti rilevabile dalla scheda consegnata all'ingresso. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti";*

- ha comunicato che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;

- ha invitato a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni.

\*\*\*

Tutto ciò richiamato, il Presidente:

- segnala che sono presenti n. 213 portatori di azioni rappresentanti in proprio e per delega n. 41.298.890 azioni ordinarie pari al 73,929 % del capitale sociale con diritto di voto;

- dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in se-

de straordinaria;

- richiama l'ordine del giorno dell'Assemblea per la parte straordinaria che reca "Proposta di adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate: modifica degli articoli 11 e 18 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti";

- considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione, è stata, ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana, sul sito internet della società, nonché messa a disposizione di tutti i presenti, propone di ometterne la lettura.

L'assemblea unanime acconsente.

Al presente si allega sotto "A" la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria.

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,13) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta (unitamente al testo proposto degli articoli oggetto di modifica):

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, vista, esaminata ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare le proposte di modifica degli articoli 11 (undici) e 18 (diciotto) dello Statuto Sociale secondo la formulazione riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione - al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011 n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate - e qui riprodotta:

- Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 16 membri. L'Assemblea ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata, che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del

D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste devono essere corredate (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge com-

provante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista.

Fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) dell'ottavo comma del presente articolo, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera

assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stes-

so.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo.

Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.

- Art. 18 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono quelle relative al settore sanitario e medicale.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 ago-

sto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche con-

giuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati e sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio sindacale in applicazione della normativa vigente.

Il Collegio sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

Inoltre, i sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, i più ampi poteri al fine di dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla deliberazione che precede, nonché di introdurre nella medesima tutte le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte di carattere formale ovvero eventualmente richieste dalle competenti autorità".

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 2 azioni ( Ondei in rappresentanza di Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato per delega di Fabris Carlo)

Nessuna azione astenuta.

Favorevoli le rimanenti 41.298.888 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e, non essendovi altri argomenti da trattare nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 15,25 (quindici e venticinque)

\*\*\*

Il Presidente consegna a me notaio:

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "B";

- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "C"

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di dodici fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventiquattro e della venticinquesima sin qui.

F.to Gustavo Denegri

F.to Carlo Marchetti notaio

Acc. A" del. 9433/4927 dirip.

**Relazione Illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto ai sensi dell'Allegato 3A, Schema n. 3, del Regolamento Emittenti Consob**

\*\*\*

**Proposta di adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate: modifica degli articoli 11 e 18 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto Sociale di DiaSorin S.p.A., finalizzate ad adeguarle ai contenuti alle previsioni sancite dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (la "Legge 120/2011"), la quale introduce disposizioni in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.



**1. Motivazioni delle variazioni proposte.**

La Legge 120/2011, attraverso l'introduzione dei nuovi commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998, ha imposto alle società quotate il rispetto di criteri di nomina degli organi sociali in base al quale gli stessi devono essere composti secondo un criterio di equilibrio tra i generi tale per cui al genere meno rappresentato debbano appartenere almeno un quinto dei componenti per il primo mandato successivo al 12 agosto 2012 e almeno un terzo per i due successivi mandati. In attuazione delle deleghe regolamentari conferite con i citati articoli, la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha successivamente modificato il Regolamento Emittenti inserendo il nuovo articolo 144-undecies che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le società quotate di disciplinare nel proprio Statuto sociale le modalità di formazione delle liste, nonché di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare al fine di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi.

**2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.**

Alla luce del quadro normativo sopradescritto, si propongono agli Azionisti modifiche statutarie che prevedano criteri di composizione delle liste di nomina degli organi amministrativi e di controllo e, in caso di cessazione nel corso del mandato dei singoli componenti, modalità di sostituzione degli stessi, nel rispetto dell'equilibrio dei generi di cui alla citata normativa; in particolare, le modifiche interessano l'articolo 11 per quanto riguarda la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e l'articolo 18 per quanto concerne la nomina dei membri del Collegio Sindacale.

\*\*\*

Il testo delle modifiche proposte agli articoli 11 e 18 dello Statuto Sociale è di seguito riportato, con testo a fronte dello Statuto vigente ed evidenza delle modifiche.

## Articolo 11 Consiglio di Amministrazione

Testo vigente	Nuovo testo proposto
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 16 membri. L'Assemblea ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata, che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 16 membri. L'Assemblea ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata, che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>
<p>L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</p>	<p>L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</p>
<p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p>	<p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, <b>nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi</b>, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p>
<p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p>	<p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p>
<p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>	<p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>
<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.</p>	<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.</p>
<p>Le liste devono essere corredate (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) da un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello</p>	<p>Le liste devono essere corredate (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) da un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello</p>

stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista.

Fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) dell'ottavo comma del presente articolo, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista.

Fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) dell'ottavo comma del presente articolo, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo



<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo.</p> <p>Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.</p>	<p>sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo.</p> <p>Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.</p>
--	---

## Articolo 18 Collegio Sindacale

Testo vigente	Nuovo testo proposto
<p>Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.</p> <p>In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si</p>	<p>Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.</p> <p>In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con</p>

precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono quelle relative al settore sanitario e medicale.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono quelle relative al settore sanitario e medicale.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

sopra è considerata come non presentata.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

**Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.**

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

<p>L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio sindacale in applicazione della normativa vigente.</p> <p>Il Collegio sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.</p> <p>Inoltre, i sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.</p> <p>Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.</p> <p>Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p>	<p>Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio sindacale in applicazione della normativa vigente.</p> <p>Il Collegio sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.</p> <p>Inoltre, i sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.</p> <p>Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.</p> <p>Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p>
---	---



**3. Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti ovvero in merito alla non ricorrenza del medesimo diritto.**

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 Codice Civile.

\*\*\*

**4. Proposta di delibera**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di deliberazione:


*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, vista, esaminata ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- 1. di approvare le proposte di modifica degli articoli 11 e 18 dello Statuto Sociale secondo la formulazione riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011 n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate;*
- 2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, i più ampi poteri al fine di dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla deliberazione che precede, nonché di introdurre nella medesima tutte le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte di carattere formale ovvero eventualmente richieste dalle competenti autorità”.*

Saluggia, li 7 novembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Dott. Gustavo Denegri)



All. "B" al n. 9.433/4.927 di rep.

**DENOMINAZIONE SOCIALE - SCOPO - SEDE – DURATA**

Art. 1 - Denominazione

La Società è denominata "**DiaSorin S.p.A.**"

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Saluggia (VC).

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie e uffici, nonché di sopprimerli.

Art. 3 – Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- fabbricazione, produzione, commercio di prodotti diagnostici, farmaceutici, radioisotopi e prodotti chimici, con esclusione della vendita al minuto di medicinali;
- produzione, commercializzazione, studio, ricerca e sperimentazione di strumenti e di tutti quei prodotti che siano comunque affini o che presentino interesse nel campo biomedico ed in settori ad esso affini;
- progettazione, realizzazione, commercio e ricerca d'impianti e delle relative tecnologie nei settori predetti d'attività.

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico e in via non prevalente, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità e sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

## **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

### **Art. 5 - Capitale - Azioni**

Il capitale sociale è di Euro 55.863.257,00 ed è rappresentato da numero 55.863.257 di azioni nominative del valore nominale di Euro 1 cadauna.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria dei soci del 26 marzo 2007 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare, anche frazionatamente, in una o più volte, entro il termine del 26 (ventisei) marzo 2012 (duemiladodici) il capitale sociale per massimi nominali euro 1.000.000 (unmilione) mediante emissione di massime n. 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, a dirigenti e dipendenti di DiaSorin S.p.A. e delle società dalla stessa controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in data 19 luglio 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 1.000.000 mediante emissione di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2013, a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, a dirigenti e dipendenti di DiaSorin S.p.A. e delle società dalla stessa controllate.

Alla data del 29 ottobre 2012, a fronte di parziale sottoscrizione del suddetto aumento di capitale per Euro 863.257,00, la Società ha emesso n. 863.257 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, godimento regolare.

### **Art. 6 - Obbligazioni**

La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega, ex art. 2420-ter del Codice Civile, all'assemblea straordinaria.

## **RECESSO**

## Art. 7 – Recesso

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della Società.

## ASSEMBLEE

### Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "Finanza e Mercati" o "Il Sole 24 Ore";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, per le assemblee straordinarie, la terza convocazione.

### Art. 9 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati all'intervento in Assemblea i titolari del diritto di voto nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere il diritto di intervento.

### Art. 10 - Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente (se nominato) o, infine, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario e, occorrendo, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto dal notaio, che in tal caso funge da segretario, designato dal Presidente stesso.

## AMMINISTRAZIONE

### Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 16 membri. L'Assemblea ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata, che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste devono essere corredate (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista.

Fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) dell'ottavo comma del presente articolo, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo.

Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.

#### Art. 12 - Cariche sociali - Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente; il Consiglio può inoltre nominare uno o più amministratori delegati e designare in via permanente un segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente ovvero al Consigliere più anziano di età.

#### Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta dell'Amministratore Delegato (se nominato) o di almeno tre Amministratori, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato da chi ne fa le veci ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12.

La convocazione del Consiglio avviene con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa del Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

#### Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### Art. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può:

- a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento;
- b) delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed affidare ad essi incarichi speciali;
- c) istituire comitati, determinandone la composizione ed i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile la competenza, non delegabile ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

#### Art. 16 - Compensi agli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, esclusi quelli investiti di deleghe operative.

I compensi di questi ultimi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

In alternativa a quanto stabilito ai commi che precedono, l'Assemblea ha comunque sempre la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### Art. 17 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.

I Direttori Generali assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

#### **SINDACI – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### Art. 18 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono quelle relative al settore sanitario e medicale.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un

terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore

partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio sindacale in applicazione della normativa vigente.

Il Collegio sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

Inoltre, i sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere

in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

**Art. 19 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito albo nominata e funzionante ai sensi di legge.

## **RAPPRESENTANZA LEGALE**

**Art. 20 - Rappresentanza della Società**

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società spetta inoltre al Vice Presidente (se nominato) ed agli amministratori delegati od ai quali siano attribuiti particolari incarichi con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

## **BILANCIO**

**Art. 21 - Esercizio sociale - Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 22 - Ripartizione degli utili**

L'utile netto risultante dal bilancio, dopo le assegnazioni alla riserva legale sino a che non abbia raggiunto il limite di legge, sarà devoluto agli azionisti ed alle altre destinazioni che l'assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

**Art. 23 - Acconti sul dividendo**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

## **LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 24 - Liquidazione**

Oltre che nei casi previsti dalla legge la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

### **Art. 25 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

F.to Gustavo Denegri

F.to Carlo Marchetti notaio

ACC" al n. 9433/4927 di rap.

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	AA FORTIS ACTIONS PETIT CAP EUROPE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		38.258	0,068	15,00					
2	ADVANCED SER TR AST SCHROEDERS MULTI-AS WORLD STRATEGIC PORTFOLIO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		1.459	0,003	15,00					
3	AIC GLOBAL PREMIUM DIVIDEND INCOME FUND		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		1.195	0,002	15,00					
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		1.325	0,002	15,00					
5	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		50.396	0,090	15,00					
6	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		215.589	0,386	15,00					
7	AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC (ICVC2) AVIVA INVESTORS EURO E QUITY MOM 2 FUND		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		48.941	0,088	15,00					
8	AXA WORLD FUNDS		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		110.000	0,197	15,00					
9	BANK OF AMERICA PENSION PLAN		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		6.500	0,012	15,00					
10	BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		7.293	0,013	15,00					
11	BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		336.027	0,602	15,00					
12	BARING EUROPE SELECT TRUST		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		158.876	0,284	15,00					
13	BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FU		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		7.152	0,013	15,00					
14	BBHLIFEYRIS/ODUR VERZLUNARMANNA-PENSIO		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		4.703	0,008	15,00					
15	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		8.439	0,015	15,00					
16	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		1.952	0,003	15,00					
17	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		153	0,000	15,00					
18	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		411	0,001	15,00					
19	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		12.967	0,023	15,00					
20	BLACKROCK LIFE LIMITED		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		15.093	0,027	15,00					
21	BNP PARIBAS PENSIONGROWTH		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		8.969	0,016	15,00					
22	BNS/SIGIF INC.		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		9.800	0,018	15,00					
23	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		341	0,001	15,00					
24	BOMBARDIER TRUST U.S. MASTER TRUST		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		8.613	0,015	15,00					
25	BOMBARDIER TRUST(CANADA) GLOBAL EQUIT FU		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		134	0,000	15,00					
26	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		1	0,000	15,00					
27	CHARITABLE INTERNATIONAL EQUITYFUND		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		6.324	0,011	15,00					
28	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		1.000	0,002	15,00					
29	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE FOR VIRGIN CLIMATE CHANGE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		11.738	0,021	15,00					
30	CLASS D SERIES OF GEF FS		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		40.017	0,072	15,00					
31	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		30.199	0,054	15,00					
32	COMGEST GROWTH PLC		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		13.000	0,023	15,00					
33	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		234	0,000	15,00					
34	COPERNICAN INTERNATIONAL DIVIDEND INCOME		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		1.142	0,002	15,00					
35	CPR SILVER AGE		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		48.076	0,086	15,00					
36	EATON VANCE CORPORATION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		307	0,001	15,00					
37	EATON VANCE CORPORATION		GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		348	0,001	15,00					



*[Handwritten signature]*



83	LAZARD GLOBAL ACT. FDS PLC-LAZARD GLOBAL CONTROLLED VOLATILITY F	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	417	0.001	15.00			
84	LEGO MASON GLOBAL FUNDS PLC-LM ROYCE SMALLER COMPANIES FD	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.500	0.003	15.00			
85	LIONTRUST EUROPEAN GROWTH FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	42.610	0.076	15.00			
86	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.316	0.002	15.00			
87	MANULIFE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	2.284	0.004	15.00			
88	MANULIFE PRIVATE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	872	0.002	15.00			
89	MANULIFE VALUE BALANCED CLASS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3.834	0.007	15.00			
90	MANULIFE VALUE BALANCED FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	5.797	0.010	15.00			
91	MASSMUTUAL PREMIER INTERNATIONAL EQUITY FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	64.447	0.115	15.00			
92	MERCER QIF FUND PLC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	113.163	0.203	15.00			
93	MET INVESTORS SERIES TRUST - SCHROEDERS GLOBAL MULTIASSET PTF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.117	0.002	15.00			
94	METROPOLITAN RENTASTRO GROWTH	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	25.360	0.045	15.00			
95	MFS DIVERSIFIED TARGET RETURN FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.619	0.003	15.00			
96	MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	4.858	0.008	15.00			
97	MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	98.046	0.172	15.00			
98	MGI FUNDS PLC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	6.030	0.011	15.00			
99	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	10.164	0.018	15.00			
100	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	15.100	0.027	15.00			
101	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRU	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	77.913	0.138	15.00			
102	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3.030	0.005	15.00			
103	MULTI-STYLE MULTI-MANAGER FUNDS PLC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	10.700	0.019	15.00			
104	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	17.472	0.031	15.00			
105	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3.413	0.006	15.00			
106	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	50.187	0.090	15.00			
107	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.613	0.003	15.00			
108	NORDEA 1 SICAV	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	785.050	1.405	15.00			
109	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1	0.000	15.00			
110	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	14.240	0.025	15.00			
111	NOVA SCOTIA ASSOC OF HEALTH ORG PENS PL	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	53.569	0.096	15.00			
112	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	10.458	0.019	15.00			
113	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3.813	0.007	15.00			
114	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	542	0.001	15.00			
115	OFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY F	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	8.220	0.015	15.00			
116	ORFC INTERNATIONAL GROWTH FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	41.317	0.074	15.00			
117	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP HEDGED) INDEX POOL	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	985	0.002	15.00			
118	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEX POOL	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	915	0.002	15.00			
119	ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.871	0.003	15.00			
120	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	28.024	0.050	15.00			
121	OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.531.460	2.741	15.00			
122	OPPENHEIMER MASTER INTERNATIONAL VALUE F	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	916.924	0.172	15.00			
123	OPPENHEIMER QUEST INTERNATIONAL VALUE FU	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3.328	0.006	15.00			
124	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	486	0.142	15.00			
125	PANORAMA SERIES FUND, INC. FOR THE ACCOUN	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3.968	0.049	15.00			
126	PARVEST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	10.831	0.019	15.00			
127	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA						



*[Handwritten signature]*

128	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	9,228	0,017	15,00			
129	POOL L EUROPEAN SMALL CAPS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3,605	0,006	15,00			
130	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	793	0,001	15,00			
131	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	38,883	0,070	15,00			
132	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1,488	0,003	15,00			
133	ROYCE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	8,000	0,014	15,00			
134	ROYCE GLOBAL DIVIDEND VALUE FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1,000	0,002	15,00			
135	ROYCE INTERNATIONAL PREMIER FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3,000	0,005	15,00			
136	ROYCE INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	8,500	0,015	15,00			
137	ROYCE VALUE TRUST INC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	50,000	0,090	15,00			
138	RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.C	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	90,983	0,183	15,00			
139	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	7,700	0,014	15,00			
140	SCA UK PENSION PLAN	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	10,180	0,018	15,00			
141	SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	100,633	0,180	15,00			
142	SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA)	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	8,009	0,014	15,00			
143	SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	79,016	0,141	15,00			
144	SCHRODER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	4,856	0,009	15,00			
145	SCHRODER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	24,302	0,044	15,00			
146	SCHRODER GLOBAL QUALITY FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	5,591	0,010	15,00			
147	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	83,169	0,144	15,00			
148	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	60,896	0,109	15,00			
149	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	11,520	0,021	15,00			
150	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	8,577	0,015	15,00			
151	SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	17,034	0,030	15,00			
152	SCHRODERS RETIREMENT BENEFITS SCHEME	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	16,574	0,030	15,00			
153	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	5,250	0,009	15,00			
154	SDV METZLER INVESTMENT F20	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	13,500	0,024	15,00			
155	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1,107	0,002	15,00			
156	SICAV AMUNDI ACTIONS EUROPE	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	5,727	0,010	15,00			
157	SPDR S&P INTERNATIONAL HEALTH CARE SECTOR ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	377	0,001	15,00			
158	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	7,346	0,013	15,00			
159	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	518	0,001	15,00			
160	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	12,319	0,022	15,00			
161	STANLIB FUNDS LIMITED	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	351	0,001	15,00			
162	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	731	0,001	15,00			
163	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	140,000	0,251	15,00			
164	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	5,479	0,010	15,00			
165	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	180	0,000	15,00			
166	SUPEANN ARRANGE UNIVERSITY LONDON	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	25,275	0,045	15,00			
167	THE BOMBARDIER TRUST (UK)	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	24,785	0,044	15,00			
168	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	2,085	0,004	15,00			
169	THE MASTER TRUST OF JAPAN	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1,51	0,000	15,00			
170	THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROG.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	113,800	0,203	15,00			
171	THREADNEEDLE (LUX)	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	27,575	0,049	15,00			



*Handwritten signature*

172	THREEDNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN E	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	438.112	0,784	15:00
173	THREEDNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC-EUROPEAN SML COMP GRW FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	972.375	1,741	15:00
174	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	40.319	0,072	15:00
175	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	435	0,001	15:00
176	TIMESQUARE FOCUS FUND LP	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	2.050	0,004	15:00
177	POOLED	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	597	0,001	15:00
178	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC ETY EU	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	10.800	0,019	15:00
179	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC STVEU	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	9.300	0,017	15:00
180	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	435	0,001	15:00
181	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	531	0,001	15:00
182	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	996	0,002	15:00
183	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	507	0,001	15:00
184	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.666	0,003	15:00
185	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.270	0,002	15:00
186	UBS ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	271	0,000	15:00
187	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	76.022	0,136	15:00
188	VALIC COMPANY II INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	7.110	0,013	15:00
189	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	21.512	0,039	15:00
190	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.478	0,003	15:00
191	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3.000	0,005	15:00
192	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	24.486	0,044	15:00
193	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	622	0,001	15:00
194	VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	6.441	0,012	15:00
195	WASATCH GLOBAL SCIENCE & TECHNOLOGY FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	141.604	0,253	15:00
196	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	530	0,001	15:00
197	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	85	0,000	15:00
198	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.623	0,003	15:00
199	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	372	0,001	15:00
200	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	551	0,001	15:00
201	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALL CAP DIVIDEND FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	1.923	0,003	15:00
202	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	555	0,001	15:00
203	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	859	0,002	15:00
204	ZADIG MASTER FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	440.250	0,788	15:00
205	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	463	0,001	15:00
206	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	3.012	0,005	15:00
207	FABRIS CARLO	SPAFID S.P.A. (ONDEI MAURIZIO)	2	0,000	15:00
208	SENALI DI ANDREA ALBERTO		180.000	0,322	15:00
209	IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.	ORIONE MARIO	24.233.454	43,487	15:00
210	EVEN CHEN MENACHEM	RIVA GIORGIO	2.498.936	4,473	15:00
211	ROSA CARLO	RIVA GIORGIO	2.316.852	4,254	15:00
212	BONIOLO ANTONIO	RIVA GIORGIO	300.000	0,556	15:00
213	SARAGO SRL	RIVA GIORGIO	377.533	0,696	15:00


Totale azioni in proprio	186.000
Totale azioni per delega	41.116.890



*Handwritten signature*

Totale Generate azioni	41.298.890
% sulle azioni: ord.	73,829

persone fisicamente presenti in sala: 5



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile per il Registro Imprese di Vercelli

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 14 gennaio 2013

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

